Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1984.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1984.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659 e dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 1984 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1984, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 25 gennaio 1984 con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1984.

Roma, addì 25 gennaio 1984

Il Presidente: COSSIGA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1984.

Numero senatori	Gruppi parlamentari	2 % (art. 3, lett. *a*)	23 % (art. 3, lett. *b*)	75 % (art. 3, lett. *c*)	Totale
121	Democrazia cristiana	61.397.777	771.822.267	7.786.744.567	8.619.964.611
90	Partito comunista italiano	61.397.777	771.822.267	5.791.793.479	6.625.013.523
38	Partito socialista italiano	61.397.778	771.822.267	2.445.423.913	3.278.643.958
19	Sinistra indipendente	61.397.778	77.182.228	1.222.711.956	1.361.291.962
18	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	61.397.778	771.822.267	1.158.358.695	1.991.578.740
12	Partito repubblicano italiano	61.397.778	771.822.267	772.239.130	1.605.459.175
9	Partito socialista democratico italiano	61.397.778	771.822.267	579.179.348	1.412.399.393
6	Partito liberale italiano	61.397.778	771.822.267	386.119.564	1.219.339.609
9	Misto	61.397.778	—	579.179.348	640.577.126
	Rappresentanza parlamentare del Partito radicale (1, iscritto al gruppo misto)	—	771.822.267	—	771.822.267
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (3, iscritti al gruppo misto)	—	77.182.228	—	77.182.228
	Componente parlamentare dell'Union Valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	25.727.408	—	25.727.408
322	Totali	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

(378)

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 25 gennaio 1984.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1984.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento d partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 19 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento d partiti politici;

Vista la deliberazione 25 gennaio 1984 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con la qual è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 198 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 e de l'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 25 gennaio 1984 dell'ufficio di presidenza della Camera dei dep tati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai parti politici per l'anno 1984.

Roma, addì 25 gennaio 1984

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: LONGI

ALLEGA

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELL CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIF CAZIONI, PER L'ANNO 1984.

Numero deputati	Gruppi parlamentari	2 % (art. 3, lett. *a*)	23 % (art. 3, lett. *b*)	75 % (art. 3, lett. *c*)	Totale spettante
225	Democrazia cristiana	100.467.273	1.376.437.906	14.800.982.143	16.277.887.3
172	Partito comunista italiano	100.467.273	1.376.437.906	11.314.528.571	12.791.433.7
73	Partito socialista italiano	100.467.273	1.376.437.906	4.802.096.429	6.279.001.6
42	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	100.467.273	1.376.437.906	2.762.850.000	4.239.755.1
29	Partito repubblicano italiano	100.467.273	1.376.437.906	1.907.682.143	3.384.587.3
23	Partito socialista democratico italiano	100.467.273	1.376.437.906	1.512.989.286	2.989.894.4
20	Sinistra indipendente	100.467.273	137.643.790	1.315.642.857	1.553.753.9
16	Partito liberale italiano	100.467.272	1.376.437.907	1.052.514.286	2.529.419.4
11	Partito radicale	100.467.272	1.376.437.907	723.603.571	2.200.508.7
7	Democrazia proletaria	100.467.272	1.376.437.907	460.475.000	1.937.380.1
12	Misto	100.467.273	—	789.385.714	889.852.9
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (3, iscritti al gruppo misto)	—	137.643.790	—	137.643.7
	Componente parlamentare della Union Valdôtaine - Union Valdotaine Progressiste - Democratici popolari (1, iscritto al gruppo misto)	—	45.881.263	—	45.881.2
630	**Totali**	**1.105.140.000**	**12.709.110.000**	**41.442.750.000**	**55.257.000.0**

(337)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 25 gennaio 1984.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il 1983 per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la comunicazione in data 18 maggio 1983, prot. n. 3206/Ris del Ragioniere generale dello Stato;

Viste le comunicazioni in data 1° e 12 dicembre 1983 del segretario generale del consiglio regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione del contributo di L. 308.862.000 tra i partiti e le formazioni politiche che ne hanno diritto a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige, svoltesi il 20 novembre 1983;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 25 gennaio 1984;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione di cui alle premesse con la quale l'ufficio di presidenza ha approvato l'allegato piano di ripartizione del contributo di L. 308.862.000 ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

I contributi di cui al comma precedente saranno erogati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta con istanza da inoltrare al Presidente della Camera dei deputati secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Roma, addì 25 gennaio 1984

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: LONGI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 308.862.000 SPETTANTE ALLA REGIONE A STATUTO SPECIALE TRENTINO-ALTO ADIGE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 NOVEMBRE 1983 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659.

PARTITI	Voti ottenuti	20%	80%	Totale
Südtiroler Volkspartei	193.882	4.412.314	83.804.741	88.217.055
Democrazia cristiana	155.168	4.412.314	67.070.765	71.483.079
Partito comunista italiano	47.775	4.412.314	20.650.558	25.062.872
Partito socialista italiano	38.567	4.412.314	16.670.436	21.082.750
Partito repubblicano italiano	26.028	4.412.314	11.250.502	15.662.816
Movimento sociale italiano - Destra nazionale	25.092	4.412.315	10.845.919	15.258.234
Autonomia integrale	18.108	4.412.314	7.827.113	12.239.427
Partito socialista democratico italiano	13.402	4.412.315	5.792.962	10.205.277
Lista alternativa per l'altro Sudtirolo (Alfas-Lapas)	12.875	4.412.314	5.565.169	9.977.483
Democrazia proletaria	9.696	4.412.315	4.191.058	8.603.373
Partito liberale italiano	8.432	4.412.314	3.644.699	8.057.013
Lista verde	8.378	4.412.314	3.621.358	8.033.672
Wahlverband des Heimatbundes	7.279	4.412.315	3.146.319	7.558.634
Partito degli indipendenti	6.959	4.412.314	3.008.001	7.420.315
Totali	571.641	61.772.400	247.089.600	308.862.000

(338)

Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1982

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto di avere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, contestualmente al piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1984, i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1982 e le annesse relazioni nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 febbraio 1984, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

(379)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **814**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 6 è soppresso e sostituito come segue:

Art. 6. — I singoli istituti o seminari sono diretti da un professore ordinario o straordinario nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto.

Il direttore rimane in carica un triennio e può essere riconfermato.

In mancanza di professori ordinari o straordinari afferenti all'istituto o seminario ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione è affidata con le modalità sopra indicate e per la durata di un anno, ad un professore associato o in mancanza di questi, ovvero in caso di motivato impedimento, riconosciuto con le modalità di cui sopra, ad altro docente afferente ad istituto o seminario stesso.

Le norme comuni di gestione e di funzionamento degli istituti o seminari saranno determinate da un regolamento emanato dal rettore sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

Art. 8 - il primo comma è soppresso e sostituito come segue:

Art. 8, primo comma. — Gli istituti policattedra previsti dallo statuto saranno attivati quando le esigenze didattiche e scientifiche lo richiedano.

Inoltre gli istituti di:

matematica, informatica e sistematica;
pedagogia e didattica delle lingue moderne,

cambiano la denominazione rispettivamente in:

matematica, informatica e sistemistica;
filosofia, pedagogia, didattica delle lingue moderne

Art. 9 - l'art. 9 è soppresso e sostituito come segue.

Art. 9. — Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento sono organizzati con le modalità e i fini previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 172

Art. 12 - dopo il primo comma inserire:

Il centro linguistico audiovisivi potrà svolgere anche attività di ricerca scientifica.

Gli articoli 13 e 14 sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 13. — Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale o pluriennale devono essere dedicate le ore previste dalla normativa vigente. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.

Art. 14. — Agli insegnamenti di durata semestrale devono essere dedicate le ore previste dalla normativa vigente, comunque non meno della metà di quelle richieste per i corsi annuali.

Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.

Art. 2.

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari vengono inserite le seguenti discipline:

etnolinguistica
filosofia della politica
fiosofia della religione
filosofia della storia
filosofia dell'educazione
geografia delle lingue
geografia sociale
letterature moderne comparate
lingua e letteratura basca
lingua e letteratura bretone
lingua e letteratura catalana
lingua e letteratura galiega
lingua e letteratura occitana
linguistica friulana
metodologia dei sussidi audiovisivi
metodologia didattica
pedagogia sperimentale
psicopedagogia
storia del cristianesimo
storia del Friuli
storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea
storia della critica letteraria
storia della filosofia contemporanea

storia della filosofia medioevale
storia delle dottrine morali
storia dell'ebraismo
storia dell'età della riforma e della controriforma
storia dell'Illuminismo
storia del Rinascimento
storia economica
storia sociale
teoria e tecnica della traduzione
toponomastica

Art. 24 - nel quartultimo comma è soppressa la espressione: « nonché di un'altra lingua moderna straniera a scelta dello studente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 22

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1984, n. 5.

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo scopo di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio in parola e di ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle stesse contabilità speciali devono direttamente affluire le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.

2. I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto per l'espletamento dei relativi servizi.

3. Agli enti ed agli organismi di cui al primo comma non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonchè dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

4. Con decreti del Ministro del tesoro sono disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonchè dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nell'allegata tabella *B*.

2. Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 4

TABELLA *A*

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 8.000 abitanti.

Aziende municipalizzate e consortili.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Federazioni sportive nazionali.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia Padana.

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.

Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - I.A.C.P.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituti tecnici e profesionali statali.

Istituto superiore di sanità.

TABELLA *B*

Regioni a statuto ordinario e speciale.

I.N.P.S.

E.N.P.A.S.

I.N.A.I.L.

Istituto postelegrafonici.

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.A.U.).

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cassa conguaglio per il settore telefonico

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (E.N.E.A.).

Cassa conguaglio zucchero.

Ente nazionale risi.

Cassa per il Mezzogiorno.

Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

S.A.C.E. - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Mediocredito centrale.

Accademia nazionale dei Lincei.

Aereo club d'Italia.

Centro sperimentale di cinematografia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie.

Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano ».

Ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « L. Vinci ».

Ente teatrale italiano.

Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.

Istituto nazionale del dramma antico - INDA.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli.

Fondo bombole di metano - Roma.

Istituto dell'Enciclopedia italiana.

Società italiana degli autori ed editori - S.I.A.E.

SVIMEZ.

Società degli Steeple-chases d'Italia.

Ente autonomo Esposizione quadriennale d'arte di Roma.

Lega navale italiana.

Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Enti provinciali per il turismo.

Automobile Club d'Italia.

Consorzio canale Milano - Cremona - Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia.

Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto « Giannina Gaslini » - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona.

Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale Maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine « UNIRE ».

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.).

Ente mostra d'Oltremare.

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.
Istituto per gli studi di politica internazionale.
Commissariato anticoccidico di Catania.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricità.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio Idrovia Padova-Venezia.
Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi » - Trieste.
Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile.
Accademie ed istituti nazionali di cultura.
Istituto italiano per il medio e l'estremo Oriente.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto italo-africano.
Istituto per l'Oriente.
Istituto centrale del restauro.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1983.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 20 ottobre 1983, di durata settennale, emessi per 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il proprio decreto n. 714443/66-AU-50 dell'8 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1983, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 210, con cui è stata disposta, ai sensi della cennata disposizione legislativa, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di sette anni, al tasso d'interesse annuo dell'11,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU, da collocare parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, di durata settennale, con godimento 20 ottobre 1983, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « 11,50% 1983-1990 » « EMISSIONE PER NOMINALI 600.000.000 DI ECU » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 11,50% 1983-1990 » « ISSUE OF ECU 600.000.000 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice ABI, per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: « IL MINISTRO DEL TESORO » « THE MINISTER OF THE TREASURY »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 11,50% 1983-1990 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto dell'8 ottobre 1983.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole viene impressa la stampigliatura: « PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD ».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati sette compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: bleu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:
taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1983
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 245

(274)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 gennaio 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 settembre 1968 per la parte relativa ai vari modi per la separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 4, 36 e 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 2 ottobre 1968, con il quale sono stati determinati i modelli delle etichette di pericolo che devono essere applicate sui recipienti e sugli imballaggi contenenti merci pericolose e i vari modi per la separazione delle merci incompatibili;

Considerata la necessità di rielaborare le norme relative alla separazione delle merci pericolose incompatibili e di adeguarle a quelle internazionali;

Ritenuto di mantenere in vigore il citato decreto ministeriale 10 settembre 1968 per la parte relativa ai modelli di etichette che devono essere applicate sui recipienti e sugli imballaggi contenenti merci pericolose;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Rimane in vigore l'art. 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1968, citato nelle premesse, relativo alle etichette di pericolo che devono essere applicate sui recipienti e sugli imballaggi contenenti merci pericolose.

Art. 2.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 36 del regolamento citato nelle premesse, la separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave può essere effettuata in uno dei seguenti modi:

(*a*) « LONTANO DA . . . »: significa che le merci pericolose devono essere separate in modo da non interferire pericolosamente tra di loro in caso di incidente, ma possono essere sistemate nella stessa stiva o compartimento o sul ponte purché sia mantenuta una distanza reciproca orizzontale di almeno 3 metri proiettata verticalmente (v. punto 1 dell'allegato);

(*b*) « SEPARATO DA . . . »: significa che le merci pericolose, quando sono sistemate « sotto il ponte », devono essere stivate in stive differenti. La separazione verticale può considerarsi equivalente purché esista un ponte interposto che sia resistente al fuoco e stagno all'acqua. Per lo stivaggio « sopra il ponte », questo tipo di separazione equivale a « LONTANO DA . . . » (v. punto 2 dell'allegato);

(*c*) « SEPARATO MEDIANTE UN COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA STIVA DA . . . »: significa sia una separazione verticale che orizzontale. Qualora i ponti non siano resistenti al fuoco e stagni all'acqua, è ammessa soltanto una separazione longitudinale mediante un interposto compartimento completo o una interposta stiva. Per lo stivaggio « sopra il ponte », questo tipo di separazione significa che tra le merci pericolose deve essere mantenuta una distanza equivalente ad un compartimento completo o ad una stiva (v. punto 3 dell'allegato);

(*d*) « SEPARATO LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA . . . »: significa che le merci pericolose devono essere separate longitudinalmente mediante un interposto compartimento completo o una interposta stiva. La separazione verticale non è ammessa in alcun caso. Per lo stivaggio « sopra il ponte », questo tipo di separazione significa che tra le merci pericolose deve essere mantenuta una distanza equivalente ad un compartimento completo o ad una stiva (v. punto 4 dell'allegato).

Ai fini delle definizioni indicate nelle precedenti lettere (*a*), (*b*), (*c*), (*d*), per « stiva » o « compartimento » si intende uno spazio racchiuso da paratie, dal fasciame e da ponti di acciaio.

Quando nelle tabelle allegate alle norme particolari relative alle singole classi di merci pericolose è previsto lo stivaggio « sul ponte », fermo restando quanto stabilito dall'art. 36 del regolamento n. 1008, la sistemazione di merci pericolose in un compartimento di un corridoio sotto il ponte di riparo (shelter deck) non può essere considerata stivaggio « sul ponte ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CERAMI

Allegato

SEPARAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE INCOMPATIBILI

COLLO DI RIFERIMENTO

COLLO CONTENENTE MERCE INCOMPATIBILE

PONTE RESISTENTE AL FUOCO E STAGNO ALL'ACQUA

1) LONTANO DA ....

Zona di stivaggio vietata

3 m

3 m
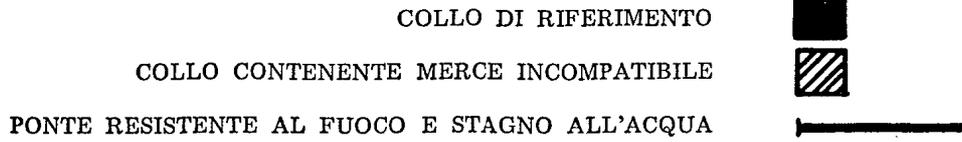
Zona di stivaggio vietata
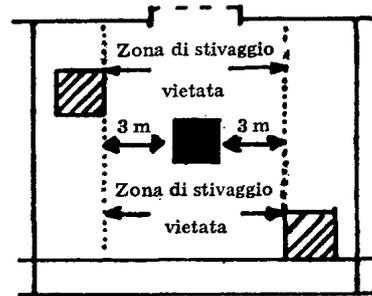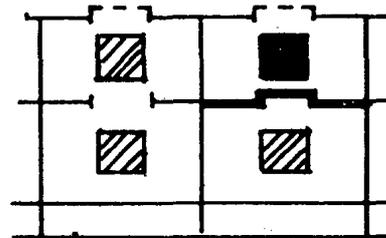
2) SEPARATO DA ...

3) SEPARATO MEDIANTE UN COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA STIVA DA ....

(Vedi nota)
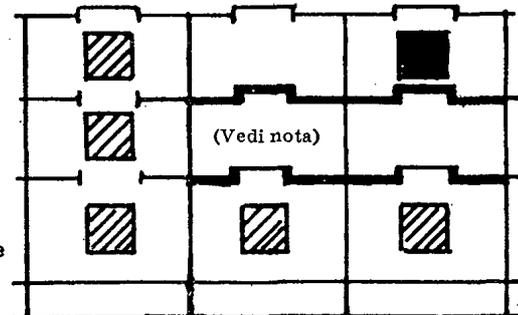
Nota: Uno dei due ponti deve essere resistente al fuoco e stagno all'acqua

4) SEPARATO LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA ....
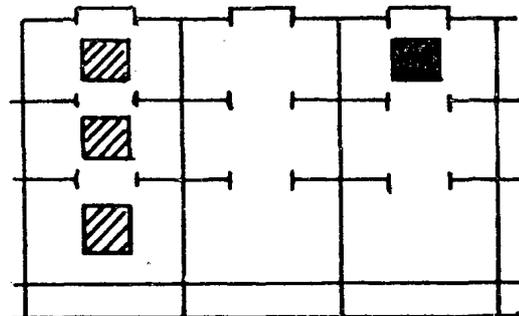
DECRETO 12 gennaio 1984.

Modificazioni alle norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili, relative alle varie classi di merci pericolose.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 3, 4, 36 e 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 dell'11 dicembre 1968, con il quale sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi);

Visto il proprio decreto 4 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1981, con il quale sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione);

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983, con il quale sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche);

Viste le norme particolari provvisorie relative al trasporto marittimo in colli delle merci pericolose appartenenti alle altre classi di cui al citato art. 3 del regolamento n. 1008;

Visto il proprio decreto avente la stessa data del presente, relativo alla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave;

Ritenuto, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto appena citato, di procedere alla modifica delle norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili, relative alle varie classi di merci pericolose;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 30 delle norme relative alla classe 1, citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 30 - *Separazione da altre merci pericolose.* — Gli esplosivi devono essere stivati:

a) « SEPARATI DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas non infiammabili); 6.1 (materie tossiche); 6.2 (materie infettanti); 7 (materie radioattive);

b) « SEPARATI LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas infiammabili); 3 (liquidi infiammabili); 4.1 (solidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 5.1 (materie comburenti); 5.2 (perossidi organici); 8 (corrosivi).

Indipendentemente da quanto sopra indicato, il nitrato di ammonio e il nitrato di sodio possono essere stivati in un deposito contenente esplosivi detonanti esenti da clorati; in tal caso, tutto il carico deve essere considerato quale esplosivo detonante.

Sulle navi in cui sono imbarcati esplosivi non possono essere trasportati i seguenti prodotti: solfuro di carbonio, alluminio alchili, alluminio tributile, alluminio trietile, alluminio trimetile, cloruri di alluminio alchili, cloruro di alluminio dietile, dicloruro di alluminio etile, magnesio dietile, magnesio difenile, magnesio dimetile, sesquibromuro di metilalluminio, sesquicloruro di alluminio etile, sesquicloruro di metilalluminio, zinco dietile, zinco dimetile.

Gli esplosivi tossici devono essere « separati da » le derrate alimentari.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabiliti dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 2.

L'art. 20 delle norme relative alla classe 2, citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 20 - *Separazione delle merci pericolose.* — I gas infiammabili devono essere stivati:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 4.1 (solidi infiammabili); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 8 (corrosivi);

b) « SEPARATI DA »: le merci appartenenti alle classi 3 (liquidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 5.1 (materie comburenti); 7 (materie radioattive);

c) « SEPARATI LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci pericolose appartenenti alle classi 1 (esplosivi); 5.2 (perossidi organici).

I gas infiammabili non devono essere stivati « sul ponte » direttamente sopra una stiva o un compartimento contenenti merci appartenenti alla classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea) oppure contenenti merci appartenenti alla classe 3 gruppi *A* e *B* (liquidi infiammabili).

I gas non infiammabili devono essere stivati:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 7 (materie radioattive);

b) « SEPARATI DA »: le merci appartenenti alle classi 1 (esplosivi); 3 (liquidi infiammabili); 5.2 (perossidi organici).

I gas tossici devono essere stivati « separati da » le merci destinate all'alimentazione.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 3.

L'art. 29 delle norme particolari provvisorie relative alla classe 3 (liquidi infiammabili), citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 29 - *Separazione delle merci pericolose.* — I liquidi infiammabili appartenenti ai gruppi *A* e *B* devono essere stivati:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alla classe 8 (corrosivi);

b) « SEPARATI DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas); 4.1 (solidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 5.1 (materie comburenti); 7 (materie radioattive);

c) « SEPARATI MEDIANTE UN COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 5.2 (perossidi organici);

d) « SEPARATI LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Sulle navi in cui è imbarcato il solfuro di carbonio non possono essere imbarcati esplosivi.

I liquidi infiammabili appartenenti al gruppo *C* devono essere stivati:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 4.1 (solidi infiammabili); 8 (corrosivi);

b) « SEPARATI DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 5.1 (materie comburenti); 7 (materie radioattive);

c) « SEPARATI MEDIANTE UN COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 5.2 (perossidi organici);

d) « SEPARATI LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

I liquidi infiammabili tossici devono essere stivati « separati da » le merci destinate all'alimentazione.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 4.

L'art. 19 delle norme particolari provvisorie relative alla classe 4.1 (solidi infiammabili), citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 19 - *Separazione delle merci pericolose.* — I solidi infiammabili devono essere stivati:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas); 3 gruppo *C* (liquidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 5.1 (materie comburenti); 8 (corrosivi);

b) « SEPARATI DA »: le merci appartenenti alle classi 3 gruppi *A* e *B* (liquidi infiammabili); 5.2 (perossidi organici); 7 (materie radioattive);

c) « SEPARATI LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

I solidi infiammabili tossici devono essere stivati « separati da » le merci destinate all'alimentazione.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 5.

L'art. 19 delle norme particolari provvisorie relative alla classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea), citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 19 - *Separazione delle merci pericolose.* — Le materie suscettibili di combustione spontanea devono essere stivate:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas non infiammabili); 4.1 (solidi infiammabili); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 8 (corrosivi);

b) « SEPARATE DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas infiammabili); 3 (liquidi infiammabili); 5.1 (materie comburenti); 5.2 (perossidi organici); 7 (materie radioattive);

c) « SEPARATE LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Sulle navi in cui sono imbarcati i seguenti prodotti: alluminio alchili, alluminio tributile, alluminio trietile, alluminio trimetile, cloruri di alluminio alchili, cloruro di alluminio dietile, dicloruro di alluminio etile, magnesio dietile, magnesio difenile, magnesio dimetile, sesquibromuro di metilalluminio, sesquicloruro di alluminio etile, sesquicloruro di metilalluminio, zinco dietile, zinco dimetile, non possono essere trasportati esplosivi.

Le materie suscettibili di combustione spontanea che siano anche tossiche devono essere stivate « separate da » le merci destinate all'alimentazione.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 6.

L'art. 19 delle norme particolari provvisorie relative alla classe 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili), citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 19 - *Separazione delle merci pericolose.* — Le materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili devono essere stivate:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas infiammabili); 4.1 (solidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 8 (corrosivi);

b) « SEPARATE DA »: le merci appartenenti alle classi 3 (liquidi infiammabili); 5.1 (materie comburenti); 5.2 (perossidi organici); 7 (materie radioattive);

c) « SEPARATE LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Le materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili che siano anche tossiche devono essere stivate « separate da » le merci destinate all'alimentazione.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabiliti dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 7.

L'art. 19 delle norme particolari provvisorie relative alla classe 5.1 (materie comburenti), citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 19 - *Separazione delle merci pericolose.* — Le materie comburenti devono essere stivate:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 4.1 (solidi infiammabili); 6.1 (materie tossiche); 6.2 (materie infettanti); 7 (materie radioattive);

b) « SEPARATE DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas infiammabili); 3 (liquidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 5.2 (perossidi organici); 8 (corrosivi);

c) « SEPARATE MEDIANTE UN COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA STIVA DA »: carichi costituiti da materiali fibrosi (cotone, juta, sisal, ecc.) o da zolfo alla rinfusa;

d) « SEPARATE LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Le materie comburenti tossiche devono essere stivate « separate da » le merci destinate all'alimentazione.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 8.

L'art. 19 delle norme particolari provvisorie relative alla classe 5.2 (perossidi organici), citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 19 - *Separazione delle merci pericolose.* — I perossidi organici devono essere stivati:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 6.1 (materie tossiche); 6.2 (materie infettanti);

b) « SEPARATI DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas non infiammabili); 4.1 (solidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 5.1 (materie comburenti); 7 (materie radioattive); 8 (corrosivi);

c) « SEPARATI MEDIANTE UN COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 3 (liquidi infiammabili);

d) « SEPARATI LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci appartenenti alle classi 1 (esplosivi); 2 (gas infiammabili).

I perossidi organici tossici devono essere stivati « separati da » le merci destinate all'alimentazione.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 9.

L'art. 26 delle norme relative alla classe 6.1, citate nelle premesse, è modificato come segue:

- Art. 26 - *Separazione delle merci pericolose.* — Le materie tossiche devono essere stivate:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 5.1 (materie comburenti); 5.2 (perossidi organici);

b) « SEPARATE DA »: le merci appartenenti alle classi 1 (esplosivi).

Per le materie tossiche allo stato liquido che siano anche infiammabili, si applicano i criteri di separazione stabiliti dalle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo dei liquidi infiammabili (classe 3).

Le materie tossiche devono essere stivate « separate da » le merci destinate all'alimentazione.

Le materie tossiche liquide non devono essere stivate in luoghi sovrastanti i locali contenenti merci destinate all'alimentazione.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 10.

L'art. 5 delle norme particolari provvisorie relative alla classe 6.2 (materie infettanti), citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 5 - *Stivaggio.* — Le materie infettanti devono essere stivate:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 5.1 (materie comburenti); 5.2 (perossidi organici);

b) « SEPARATE DA »: le merci appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Le materie infettanti devono essere stivate « separate da » gli alloggi, dalle zone frequentate dai passeggeri e dall'equipaggio, dalle merci destinate all'alimentazione.

Le materie soggette a fermentazione devono essere stivate sopra il ponte oppure sotto il ponte in locali ben ventilati, « lontano da » le sorgenti di calore. Devono, inoltre, essere adottate le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti della fermentazione.

Per le materie soggette a sgocciolamento. devono essere adottate le misure necessarie per raccogliere ed eliminare il liquido eventualmente disperso.

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 11.

L'art. 97 delle norme particolari provvisorie relative alla classe 7 (materie radioattive), citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 97 - *Separazione da altre merci pericolose.* — Le materie radioattive devono essere stivate:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas non infiammabili); 5.1 (materie comburenti);

b) « SEPARATE DA »: le merci appartenenti alle classi 1 (esplosivi); 2 (gas infiammabili); 3 (liquidi infiammabili); 4.1 (solidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili); 5.2 (perossidi organici); 8 (corrosivi).

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Art. 12.

L'art. 19 delle norme particolari provvisorie relative alla classe 8 (corrosivi), citate nelle premesse, è modificato come segue:

Art. 19 - *Separazione delle merci pericolose.* — I corrosivi devono essere stivati:

a) « LONTANO DA »: le merci appartenenti alle classi 2 (gas infiammabili); 3 (liquidi infiammabili); 4.1 (solidi infiammabili); 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea); 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili);

b) « SEPARATI DA »: le merci appartenenti alle classi 5.1 (materie comburenti); 5.2 (perossidi organici); 7 (materie radioattive);

c) « SEPARATI LONGITUDINALMENTE MEDIANTE UN INTERPOSTO COMPARTIMENTO COMPLETO O UNA INTERPOSTA STIVA DA »: le merci appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Per i corrosivi allo stato liquido che siano anche infiammabili, si applicano i criteri di separazione stabiliti dalle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo dei liquidi infiammabili (classe 3).

I corrosivi tossici devono essere stivati « separati da » le merci destinate all'alimentazione.

I corrosivi tossici liquidi non devono essere stivati in luoghi sovrastanti i locali contenenti merci destinate all'alimentazione.

I corrosivi devono essere stivati « lontano da »: acidi nitrici, acidi solforici, anidride solforica stabilizzata (triossido di zolfo).

Ai fini del presente articolo valgono le definizioni dei termini di separazione stabilite dal decreto ministeriale 11 gennaio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CERAMI

(318)

DECRETO 13 gennaio 1984.

Classificazione di un prodotto chimico ai fini del trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Il prodotto denominato « Metossitriglicole (Metiltriglicole) » è classificato, ai fini del trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna, come « liquido combustibile » e, come tale, deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate entrambe 1° agosto 1974, relative, rispettivamente, al trasporto marittimo di contenitori cisterna e di veicoli cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CERAMI

(319)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che la società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico, con sede in Reggio Calabria, iscritta presso la cancelleria del tribunale di Reggio Calabria, esercita l'attività assicurativa nel ramo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo quanto risulta dai verbali degli accertamenti ispettivi eseguiti dal nucleo provinciale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Catania in data 12 maggio 1983 e dal nucleo provinciale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Messina in data 4 agosto 1983;

Considerato che dai predetti accertamenti è emerso che la società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico ha incassato premi nel ramo della responsabilità civile autoveicoli tramite il presidente e propri agenti operanti nel territorio siciliano;

Visti gli esposti inviati da danneggiati con i quali viene segnalato il mancato risarcimento dei danni subìti da parte di assicurati con la società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 748 in data 21 settembre 1983, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico, con sede in Reggio Calabria;

Vista la nota n. 674/sms-188 del 26 settembre 1983, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato all'ISVAP di non avere elementi ostativi all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private - adunanza del 4 novembre 1983;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 4 novembre 1983 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico, con sede in Reggio Calabria, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Riyli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(350)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 ottobre 1983.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota d'iscrizione indicata nel primo comma dello stesso art. 2;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1983, con il quale la predetta quota annua è stata fissata in L. 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1982, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (cfr. vol. I, pag. 10, tab. 3), è aumentato, rispetto al 1981, del 17,1 per cento;

Considerato che si rende quindi necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota di iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1984;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 7.000.

Roma, addì 3 ottobre 1983

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(341)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1983, n. **815**.

Autorizzazione alla biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita », in Monza, ad accettare un legato.

N. 815. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita », in Monza (Milano), viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.780.460, disposto dal sig. Giampiero Ramelli con testamento olografo e postilla olografa 9 febbraio 1980, pubblicati in data 24 marzo 1980, n. 11011/1015 di repertorio, a rogito dott. Luigi Prinetti, notaio in Milano, registrato a Milano in data 8 aprile 1980 al n. A/2.08152.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1984
Registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 48

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili di Vercelli, con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili di Vercelli, con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e stabilimento in Villadossola (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ercole e Carlo Raimondi S.a.s., con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento in Terni, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Monego, con sede in Milano e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Castiglioni, con sede in Milano e stabilimenti in Dairago e Arconate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gornati Oreste, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Casati e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Casati e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(345)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Beta industria confezioni di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Adler S.p.a. di Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Adler S.p.a. di Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle Officine meccaniche Ruggiero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore cartario nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata per un trimestre, dal 1° agosto 1983 al 29 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 5 luglio 1983 al 2 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta IST - Industria stampaggi Torino di Beinasco (Torino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore grafico della provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore grafico nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore grafico nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore grafico nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Main di Teramo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende tessili operanti nel comune di Travesio (Pordenone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cavel di Formia (Latina), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore confezioni in maglieria nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Gorini manifattura di Terni, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali, settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali, settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

(302)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 è ammessa la possibilità in favore dei dipendenti della S.p.a. Interconsorziale Romagnola, con sede in Roma e stabilimenti in Ravenna e Marina di Montemarciano (Ancona), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 22 maggio 1982 al 30 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti alimentari e dietetici, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Abbiategrasso (Milano), Firenze, Gragnano (Piacenza) ed Intra (Novara), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

(303)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova 29 novembre 1983, numero 2364/83 Div. II, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano la donazione della somma di L. 75.000.000, da destinare all'istituto di anatomia patologica, cattedra di oncologia, della predetta Università.

(240)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.a.s. « Magazzini generali e doganali Del Monte » ad introdurre merci estere nel magazzino generale situato in Forlì.

Con decreto interministeriale 26 luglio 1983, la S.a.s. « Magazzini generali e doganali Del Monte », in Forlì, viale Bologna n. 201, è stata autorizzata all'introduzione di merci estere nel magazzino generale esercitato in Forlì, viale Italia n. 111.

(286)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Reggio Calabria, Laveno Mombello, S. Paolo Albanese, Bettola, Vigatto, Polinago, Anguillara Veneta, Corniglio e Brugnato.

Con decreto 18 novembre 1983, n. 2075, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in destra del torrente Fiumarella, in comune di Reggio Calabria, località Pellaro, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, mappali 73 1/2 e 73 1/4 di complessivi mq 110 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 marzo 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 novembre 1983, n. 1912, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago Maggiore in comune di Laveno Mombello (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappali 85/c (mq 40) e 85 1/3 (mq 45) di complessivi mq 85, ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 novembre 1983, n. 1508, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo fiume Sarmento in comune di S. Paolo Albanese, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 121, di Ha 3.91.20 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 aprile 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 novembre 1983, n. 1509, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dagli alvei del torrente Mure e Rio Pianazzo in comune di Bettola, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 72, mappali 276, 277, 279, 280, 287, 300, 301, 302, 303 e 304 di complessivi Ha 1.25.04 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 ottobre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 novembre 1983, n. 1510, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo torrente Parma in comune di Vigatto, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappali 144, 158, 159, 261, 262, 263, 264, 265 ed al foglio n. 4, mappali 86 e 102 di complessivi mq 22.740 ed indicato nella planimetria rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 novembre 1983, n. 2073, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso denominato « Campo Cerreti » in comune di Polinago (Modena), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 45, mappali 261, 262, 263, di mq 625 ed identificato con colorazione in rosso nella planimetria rilasciata il 31 dicembre 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 novembre 1983, n. 1765, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Anguillara Veneta (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappali 167½ (mq 873); 330½ (mq 875); 67½ (mq 515); 165½ (mq 515), di complessivi mq 2780 ed indicato nell'estratto di mappa 28 luglio 1980, con allegato tipo di frazionamento dell'ufficio tecnico erariale di Padova, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 novembre 1983, n. 1916, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi dall'alveo del Rio Luccone in comune di Corniglio (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33, mappali 861 (mq 1060); 862 (mq 130); 863 (mq 91); 864 (mq 63); 908 (mq 9600); 860 (mq 120); e parte del mappale 774 (mq 30); di complessivi mq 11.094 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 maggio 1980, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 novembre 1983, n. 2074, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni segnati nel nuovo catasto terreni del comune di Brugnato (La Spezia) al foglio n. 7, mappale 212 (mq 1560) e 213 (mq 250), di complessivi mq 1810 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 luglio 1983 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

(222-287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 20 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1703,500	1703,500	1703,60	1703,500	1703,50	1703,50	1703,500	1703,500	1703,500	1703,50
Marco germanico	609,800	609,800	609,60	609,800	609,90	609,77	609,750	609,800	609,800	609,80
Franco francese	199,250	199,250	199,03	199,250	199,30	199,25	199,250	199,250	199,250	199,25
Fiorino olandese	542,300	542,300	542,20	542,300	542,40	542,35	542,400	542,300	542,300	542,30
Franco belga	29,887	29,887	29,85	29,887	29,87	29,88	29,876	29,887	29,887	29,88
Lira sterlina	2415,600	2415,600	2416 —	2415,600	2415,25	2416 —	2416,400	2415,600	2415,600	2415,60
Lira irlandese	1887 —	1887 —	1886 —	1887 —	1888 —	1888,45	1889,900	1887 —	1887 —	—
Corona danese	168,240	168,240	168,15	168,240	168,30	168,23	168,220	168,240	168,240	168,24
E.C.U.	1376,350	1376,350	1376,35	1376,350	—	1376,35	1376,350	1376,350	1376,350	1376,35
Dollaro canadese	1367,300	1367,300	1368 —	1367,300	1368,90	1367,65	1368 —	1367,300	1367,300	1367,30
Yen giapponese	7,300	7,300	7,30	7,300	7,90	7,29	7,299	7,300	7,300	7,30
Franco svizzero	762,250	762,250	765,75	762,250	765,80	764,12	766 —	762,250	762,250	762,25
Scellino austriaco	86,099	86,099	86,50	86,099	86,53	86,31	86,525	86,099	86,099	86,09
Corona norvegese	217 —	217 —	217,75	217 —	217,70	217,60	218,200	217 —	217 —	217 —
Corona svedese	209,100	209,100	208,80	209,100	208,90	209,30	209,500	209,100	209,100	209,10
FIM	289,500	289,500	288,25	289,500	288,30	290,75	292 —	289,500	289,500	—
Escudo portoghese	12,800	12,800	12,70	12,800	12,67	12,95	13,100	12,800	12,800	12,80
Peseta spagnola	10,764	10,764	10,76	10,764	10,75	10,88	11 —	10,764	10,764	10,76

Media dei titoli del 20 gennaio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	45,375
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	92,250
» 6% » » 1970-85 .	91,250
» 6% » » 1971-86 .	86,400
» 6% » » 1972-87 .	79,750
» 9% » » 1975-90 .	81,050
» 9% » » 1976-91 .	78,600
» 10% » » 1977-92 .	80,450
» 12% (Beni Esteri 1980) .	80,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	75,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16% .	98,900
» » » 1-6-1981/86 16% .	99,400
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,500
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 3-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,950
» » » » 1-10-1982/84 .	99,950
» » » » 1-11-1982/84 .	100,050
» » » » 1-12-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,025
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85 .	99,675
» » » » 1- 5-1983/85 .	99,800
» » » » 1- 6-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,800
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,625
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,200
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,150
» » » » 1-10-1982/86 .	100,050
» » » » 1-11-1982/86 .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 .	100,175
» » » » 1- 1-1983/87 .	100 —
» » » » 1- 2-1983/87 .	100 —
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,9750
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,975
» » » » 1- 5-1983/87 .	99,950
» » » » 1- 6-1983/87 .	99,875
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984 .	99,125
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,075
» » » 12% 1-10-1984 .	97,675
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,500
» » » 17% 1- 5-1985 .	100,500
» » » 17% 1- 7-1985 .	100,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	90,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1703,500
Marco germanico	609,775
Franco francese	199,250
Fiorino olandese	542,350
Franco belga	29,881
Lira sterlina	2416 —
Lira irlandese	1888,450
Corona danese	168,230
E.C.U.	1376,350
Dollaro canadese	1367,650
Yen giapponese	7,299
Franco svizzero	764,125
Scellino austriaco	86,316
Corona norvegese	217,600
Corona svedese	209,300
FIM	290,750
Escudo portoghese	12,950
Peseta spagnola	10,882

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 18 gennaio 1984, n. **13.**

Snellimento della procedura relativa alle carte di circolazione mediante consegna diretta delle stesse agli interessati.

Agli uffici periferici M.C.T.C.
Ai Dirigenti coordinatori M.C.T.C.

e per conoscenza:

Alle divisioni 43 e 47
All'A.C.I. - Servizio P.R.A.
Alle prefetture della Repubblica
Ai commissariati del Governo nelle province di Trento e Bolzano
Alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza - Direz. centr. polizia stradale
Al Ministero di grazia e giustizia
Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle I.I.
Al Ministero del turismo e dello spettacolo
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale della Guardia di finanza
All'A.N.F.I.A.
All'A.N.C.M.A.
Alla FEDERAICPA
All'U.N.R.A.E.
All'U.N.I.C.M.E.
All'U.N.A.S.C.A.

1. Al fine di eliminare gli inconvenienti che derivano dalle attuali modalità di applicazione del settimo comma dell'art. 58 e del secondo comma dell'art. 59 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale ed a modifica delle attuali procedure stabilite con la circolare n. 106/1961 del 1° gennaio 1962, si dispone che gli uffici provinciali della M.C.T.C., in sede di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, consegnino direttamente la carta di circolazione agli interessati e trasmettano all'ufficio del P.R.A. copia autentica della stessa per consentire lo svolgimento degli adempimenti di competenza.

Resta inteso che gli adempimenti da eseguirsi presso gli uffici provinciali del P.R.A. continueranno ad essere richiesti direttamente dagli interessati. Questi dovranno provvedervi entro sessanta giorni dalla data di emissione della carta di circolazione, per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale, ferme restando quelle amministrative eventualmente previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni. Di tale obbligo sarà data notizia agli interessati mediante annotazione nella carta di circolazione, sulla quale sarà anche riportata la data di emissione.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle presenti norme e salvo quanto di seguito disposto al successivo punto 3, la stampa delle carte di circolazione dovrà avvenire con le procedure « on-line ». Le domande di immatricolazione potranno essere corredate da fotocopia della patente di cui l'intestatario della carta di circolazione sia titolare, al fine della riduzione dei tempi di digitazione diretta.

Le carte di circolazione unitamente alle targhe saranno di norma consegnate entro il giorno successivo a quello di presentazione della domanda, e comunque non oltre cinque giorni.

Il modello già utilizzato quale « foglio di via » sarà ancora consegnato agli interessati, però senza essere convalidato in calce, in quanto non sarà più valido come documento di circolazione, ma solò come ricevuta e dovrà essere restituito per il ritiro delle targhe e della carta di circolazione, con i criteri di cui al successivo punto 3.

Qualora i carichi di lavoro rendano possibile la consegna immediata delle carte all'atto della presentazione della domanda di immatricolazione, l'incaricato che ritira la carte firmerà per ricevuta la domanda stessa.

3. In sede di prima applicazione delle presenti norme si consente che la stampa delle carte di circolazione continui ad avvenire in maniera differita, e quindi che si proceda ancora come attualmente al rilascio del foglio di via con le targhe, in tutti quei casi in cui gli uffici provinciali, per scarsità di terminali e/o di personale, non siano ancora in grado di provvedere alla stampa delle carte stesse con la procedura « on-line » anzidetta e quindi alla consegna agli interessati dopo breve tempo.

Per ogni elaborazione, la stampa delle carte avverrà per ordine di codice agenzia, al fine di facilitarne la consegna.

Saranno altresì stampati elenchi per agenzie che, firmati dagli incaricati delle agenzie stesse all'atto della consegna delle carte, costituiranno ricevuta.

La consegna delle carte di circolazione ai privati (codice *ØØØØ*) avverrà dietro ritiro del foglio di via, firmato per ricevuta.

Si invitano gli uffici ad accertare che su ogni domanda in input sia chiaramente indicato il códice di cui sopra, al fine di evitare il blocco dell'emissione della carta di circolazione, come già indicato nella circolare n. 256/83 del 9 dicembre 1983.

Tale codice, per ogni evenienza, sarà altresì stampato sulla carta di circolazione.

4. Si prega di dare la massima diffusione delle presenti nuove procedure tra le categorie interessate, acciocché ne siano tempestivamente informate.

Dette nuove procedure andranno in vigore per le domande di prima immatricolazione o di reimmatricolazione accettate a partire dal 2 aprile 1984. Prima di tale data si provvederà a fornire agli uffici provinciali modelli MC 804 MEC muniti di copia.

5. I coordinatori e i direttori degli uffici provinciali adotteranno tutti gli ulteriori accorgimenti che riterranno necessari per il buon andamento del servizio, dandone comunicazione a questa sede.

Nei primi giorni di applicazione delle nuove procedure, viene istituito presso il C.E.D. un apposito servizio di assistenza agli uffici provinciali per il buon andamento delle nuove procedure.

Il Ministro: SIGNORILE

(367)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a tredici posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 16 dicembre 1982, con il quale è stato indetto il concorso riservato, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1983, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Vista la documentazione prodotta dai candidati collocati nella predetta graduatoria a parità di merito, ai fini delle preferenze di cui all'art. 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso riservato, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con D.P. 4 dicembre 1982:

1) Grazia Alessandro . . . punti 21,70
2) Russi Matteo . . . » 21,20
3) Barbusca Torri Paola . . . » 21,10
4) Palamara De Michelis Antonella . . . » 21,00
5) Panico Carlo Alberto, invalido civile di guerra . . . » 20,80
6) Silverio Roberta . . . » 20,80
7) Scarcella Angela Annunziata . . . » 20,75
8) Gerardini Luigi, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con due figli . . . » 20,70
9) Calamaro Paggi Maria Luisa, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti, coniugata con un figlio e invalida civile . . . » 20,70
10) Occhigrossi Enrico . . . » 20,65
11) Cocciarelli Spina Ines, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con due figli . . . » 20,60
12) Serao Claudio, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con una figlia . . . punti 20,60
13) Marletta Roberto, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti » 20,60
14) Giulianelli Ferdinando, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con un figlio . . . » 20,55
15) Palmacci Roberta, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti » 20,55
16) Rubbioni Borsini Velia, figlia di invalido di guerra e coniugata con due figli . . . » 20,50
17) Di Giamberardino Lucrezia, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con una figlia . . » 20,50
18) De Gorga Maurizio, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti . . . » 20,50
19) Fruncillo Caterina . . . » 20,50
20) Spada Giovanni, orfano di caduto per servizio e coniugato con due figli e ha prestato lodevole servizio per almeno un anno nella Corte dei conti » 20,45
21) Tondini Patrizia, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti » 20,45
22) Burchio Bruna . . . » 20,45
23) Zanoni Piero, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato . . . » 20,40
24) Panico Claudio, coniugato con una figlia » 20,40
25) Moccolini Eros . . . » 20,40
26) De Angelis Anna Maria, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e nata il 1° febbraio 1951 . . . » 20,35
27) Bertoletti Rita, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e nata il 21 settembre 1957 . . . » 20,35
28) Palumbo Mario, orfano di caduto per servizio e ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti . . . » 20,30
29) Benedetti Roberto Attilio . . . » 20,30
30) Massullo Antonio . . . » 20,25
31) Tupputi Audino Rosa . . . » 20,20
32) Vinaccia Antonio, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti, coniugato con due figli e invalido civile . . . » 20,05
33) Piloni Alfonso, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con due figli . . . » 20,05
34) Rizzo Fierro Alessandrina, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti, coniugata con un figlio e invalida civile » 20,00
35) Paciucci Fratini Matilde . . . » 20,00
36) Cardaio Candido Lucia . . . » 19,90
37) Torri Gioggi Ornella . . . » 19,80
38) Aglietti Splendori Lina, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti, coniugata con un figlio . . . » 19,75
39) Guercio Rosa, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti » 19,75
40) Riina Disma, invalido per servizio, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con tre figli » 19,40
41) Romagnoli Franco . . . » 19,40
42) Mariani Mollo Clara . . . » 19,30
43) Meneghel Rino . . . » 19,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Grazia Alessandro;
2) Russi Matteo;
3) Barbusca Torri Paola;

4) Palamara De Michelis Antonella;
5) Panico Carlo Alberto;
6) Silverio Roberta;
7) Scarcella Angela Annunziata;
8) Gerardini Luigi;
9) Calamaro Paggi Maria Luisa;
10) Occhigrossi Enrico;
11) Cocciarelli Spina Ines;
12) Serao Claudio;
13) Marletta Roberto.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Giulianelli Ferdinando;
2) Palmacci Roberta;
3) Rubbioni Borsini Velia;
4) Di Giamberardino Lucrezia;
5) De Gorga Maurizio;
6) Fruncillo Caterina;
7) Spada Giovanni;
8) Tondini Patrizia;
9) Burchio Bruna;
10) Zanoni Piero;
11) Panico Claudio;
12) Moccolini Eros;
13) De Angelis Anna Maria;
14) Bertoletti Rita;
15) Palumbo Mario;
16) Benedetti Roberto Attilio;
17) Massullo Antonio;
18) Tupputi Audino Rosa;
19) Vinaccia Antonio;
20) Piloni Alfonso;
21) Rizzo Fierro Alessandrina;
22) Paciucci Fratini Matilde;
23) Cardaio Candido Lucia;
24) Torri Gioggi Ornella;
25) Aglietti Splendori Lina;
26) Guercio Rosa;
27) Riina Disma;
28) Romagnoli Franco;
29) Mariani Mollo Clara;
30) Meneghel Rino.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 190

(348)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 17, *in Sassuolo* (*Modena*):

due posti di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria;

un posto di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa.

Unità sanitaria locale n. 23, *in Imola* (*Bologna*):

un posto di dirigente sanitario - igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di direttore amministrativo capo servizio - attività economali e di approvvigionamento;

un posto di direttore amministrativo - affari generali;

un posto di direttore amministrativo - gestione del personale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

(349)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227